

Oggetto: Impiego provvisorio di ispettori non operativi e/o Mod.C. per sostituzione temporanea presso centro di controllo veicoli leggeri.

Sono giunti a questa direzione numerosi quesiti in ordine alla possibilità di reintrodurre la figura del "sostituto responsabile tecnico" - oggi "sostituto ispettore" - mediante l'impiego provvisorio di ispettori non operativi, oppure di *ispettori modulo C* presso le officine autorizzate di cui all'art. 80, comma 8 del C.d.S.

Come è noto, la figura del "sostituto responsabile tecnico", come intesa prima dell'introduzione del DM214 del 19/5/2017, è stata definitivamente abrogata, come prescritto all'art.7 del DD 211 del 18/5/2018 ed inequivocabilmente ribadito all'art.21 comma 2 del DM 446 del 15 novembre 2021. La fase transitoria di proroga al DM 30/4/2003 che istituiva la figura professionale in oggetto, introdotta con la Legge n.108 del 21 settembre 2018, ha dunque cessato ogni efficacia a partire dal 23/11/2021, data di entrata in vigore del DM 446 del 15 novembre 2021.

In ottemperanza all'art. 7 del DD 211 del 18/5/2018, *"a partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 13 [del DM214/17]. Inoltre, al comma 2 dell'art. 21 del DM446 del 15 novembre 2021, viene prescritto che "in caso di impedimento o temporanea assenza dell'ispettore ai fini dell'operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato"*.

La figura del sostituto ispettore non è quindi stata effettivamente abrogata, bensì ridefinita nel rispetto del diritto comunitario.

La normativa nazionale sul "responsabile tecnico" - oggi ispettore - è disciplinata all'art.240 del Regolamento di Attuazione al C.d.S. (D.P.R. 495/92). **La natura contrattuale dei rapporti fra ispettore e centro di controllo non è in alcun modo specificata, pertanto è da ritenersi illegittima ogni presa di posizione sulla materia.**

Gli unici vincoli imposti al comma 2 dell'articolo sopra citato sono il carattere di **esclusività e di continuità** del rapporto. Nel primo caso, è sufficiente che l'ispettore non operi presso altre officine autorizzate alla revisione dei veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5q.li di

cui all'art.80, comma 8, una dichiarazione da rendere alla Provincia competente mediante autocertificazione. Quanto al secondo requisito, riteniamo si possa considerare soddisfatto anche qualora l'operatività fosse limitata ad alcune giornate predefinite (es. i lunedì, i mercoledì ed i venerdì nell'arco di un mese), posto che sia sempre rispettato il requisito dell'esclusività.

In conclusione, nulla osta alla possibilità di sostituire provvisoriamente un ispettore autorizzato da parte di un altro soggetto avente i medesimi requisiti, in regola con gli obblighi di formazione ed aggiornamento.

Genova, 09/12/2024

Il Direttivo